

ASSEGNO PONTE INPS

L'assegno ponte INPS, il contributo temporaneo in attesa dell'assegno unico e universale, è una prestazione prevista dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 per ogni figlio minore di 18 anni.

La misura è finalizzata a dare un sostegno immediato alla genitorialità e alla natalità che dovrà riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei figli.

L'assegno spetta ai nuclei familiari con figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido, che non hanno diritto all'assegno per il nucleo familiare, e l'importo mensile varia in funzione del numero di figli ed al valore ISEE (l'indicatore che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie).

L'INPS ha prorogato il termine di presentazione delle domande per accedere alle mensilità arretrate, il termine inizialmente previsto per il 30 settembre è stato prorogato al **31 ottobre p.v.**. Pertanto per le domande che saranno presentate entro tale data saranno corrisposte le mensilità arretrate a partire al mese di luglio 2021, dopo il 31/10/2021 l'assegno temporaneo sarà erogato a decorrere dal mese di presentazione della domanda.

La domanda può essere presentata da determinate categorie di contribuenti (lavoratori autonomi, disoccupati, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, titolari di pensione da lavoro autonomo) attraverso i seguenti canali:

- portale web, utilizzando l'apposito servizio online raggiungibile direttamente dalla homepage del portale INPS, accedendo tramite le proprie credenziali;
- patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Il Patronato Enasco di Milano offre il servizio di presentazione della domanda di richiesta dell'assegno ponte INPS, pertanto chi fosse interessato è pregato di scrivere alla mail eventi@fimaamilano.it, sarà cura della Segreteria FIMAA MiLoMB mettervi in contatto con il Patronato.

Questo servizio non è finanziato dalla Stato, pertanto il Patronato proporrà ai richiedenti il versamento di un'erogazione liberale di importo a scelta (prevista dalla Legge 152/2001). L'erogazione liberale è libera e non è un costo deducibile per la ditta o impresa.